Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 22 novembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945, n. 714.

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente norme per la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5, concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2.

Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La tassa di cui alla lettera *b*) dell'art. 204 del testo unico citato è elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico è fissato in L. 170.

Art. 4.

Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 715.

Aumento dell'indennità giornaliera dovuta ai giudici popolari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 170;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 290;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro di Stato per la grazia e giustizia, d'accordo col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai giudici popolari per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni è dovuta una indennità di L. 250, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 %, stabilita dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Ai giudici popolari che prestano servizio fuori della loro residenza spettano, inoltre, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i giudici di grado 8°.

Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana avrà effetto dal giorno che sarà fissato dal Governo Militare Alleato ed in mancanza dalla data di restituzione di detti territori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1945, n. 716.

Facoltà di disporre eccezionalmente, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri può eccezionalmente disporre, nell'interesse del servizio, il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi della classificazione del personale statale e dei gradi corrispondenti delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo.

Tale facoltà può essere esercitata, a prescindere dalla pendenza o dall'esaurimento del giudizio di epurazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e per i dipendenti che si trovino nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, entro sessanta giorni dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano.

Il provvedimento può essere preso anche su domanda dell'interessato.

Per il trattamento di quiescenza si applica il disposto degli articoli 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257; 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179; 9 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2; 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo, non è ammesso alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 717.

Assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 586;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Lo stanziamento del cap. n. 18 « Spese per la assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario 1945-1946 è aumentato di sei miliardi e cinquecento milioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 39. — FRASCA.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 718.

Determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, è fissato nei riguardi sia degli impiegati che degli operai, nella misura seguente:
per le retribuzioni riferite a mese, L. 3600;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 1800;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 900;
per le retribuzioni riferite a giornata L. 144.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Brindisi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Brindisi pel triennio 1944-1946 i signori:
Lazzarini dott. Alfredo, medico chirurgo;
De Pace dott. Giuseppe, medico chirurgo;
Zambrano prof. dott. Elio, pediatra;
Granapei rag. Raffaele, esperto in materia amministrativa;
Carlucci sig. Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1945
Registro n. 8, foglio n. 275

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1945.

Istituzione del Comitato consultivo del Ministero dell'assistenza post-bellica.

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 425, è composto:
a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) di un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) di un rappresentante del Ministero della guerra;
e) di un rappresentante del Ministero della marina;
f) di un rappresentante del Ministero dell'aeronautica;
g) di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;
h) di un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;
i) di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

l) di un rappresentante della Associazione della Croce Rossa Italiana;

m) di un rappresentante dell'Ente Distribuzione Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

n) di un rappresentante della Delegazione italiana presso l'U.N.R.R.A.;

o) di un rappresentante di ciascuno degli enti che seguono:

Opera nazionale invalidi di guerra;
Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;
Opera nazionale per i combattenti;
Associazione nazionale combattenti;
Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I. ;
Associazione nazionale delle Famiglie caduti in guerra.

Del Comitato consultivo, inoltre, possono far parte il Capo di Gabinetto del Ministero dell'assistenza post bellica, i capi dei servizi ed uffici previsti dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale suddetto e il direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero stesso.

Il Comitato consultivo è presieduto dal Ministro per l'assistenza post-bellica o, in sua assenza, da uno dei Sottosegretari di Stato.

Art. 2.

Il presidente convoca normalmente il Comitato mediante costituzioni di speciali Commissioni per l'esame di singole questioni. In tal caso chiama a far parte delle Commissioni quei componenti del Comitato che rappresentano le amministrazioni o gli enti interessati agli affari che devono essere esaminati.

Può convocare il Comitato in adunanza plenaria quando ciò sia richiesto dalla importanza degli affari in esame o questi siano di interesse generale.

Art. 3.

Il presidente quando la materia lo richieda può chiamare ad intervenire alle adunanze plenarie del Comitato o alle riunioni delle Commissioni speciali rappresentanti di Ministeri, di enti e di organizzazioni assistenziali diversi da quelli indicati nell'art. 1. Può inoltre chiamare persone, anche estranee all'Amministrazione statale, in ragione della loro particolare competenza.

Art. 4.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, su designazione dei Ministri competenti e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica quanto ai componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) dell'articolo 1; e sentite le rispettive organizzazioni quanto ai componenti di cui alle lettere *l*), *m*), *n*), *o*) dello stesso articolo.

Art. 5.

Il Comitato consultivo esamina il piano generale dell'assistenza post-bellica; formula proposte relative all'estenzione dei compiti di assistenza, alle modalità delle prestazioni, ai rapporti con altre amministrazioni ed organizzazioni che hanno compiti simili, e in genere esprime il proprio avviso sulle questioni e sui provvedimenti che vengono sottoposti al suo esame.

Art. 6.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 ottobre 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

Il Ministro per l'assistenza post-bellica
LUSSU

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1945.
Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del detto decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) non può utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1976)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. « Desiderio », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. « Desiderio », con sede in Milano, via Brera n. 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. « Desiderio », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il ragioniere Corsi Arnaldo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2020)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, via Calabritto n. 6 (parrucchiere per signora), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Adolphe nella persona di Heppler Adolphe fu Carlo, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. D'Avino Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2023)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1945.

Sottoposizione a sindacato della « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, via S. Antonio n. 20 (laboratori chimici farmaceutici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La « Kaloderma » società in accomandita di gr. uff. V. Combatti e C., con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Cisotti Fausto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2022)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1945.

Revoca del decreto Ministeriale del 24 agosto 1945 che sottoponeva a sequestro la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945, con cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 23 ottobre 1945, n. 1544/203, della Regia prefettura di Milano e 8 ottobre 1945, n. 17788, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro in quanto i titolari della suindicata società risultano cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

È revocato il decreto 24 agosto 1945, cui la società in nome collettivo « Ney e Tockus », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1945

Il Ministro: Ricci

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del sequestro della Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Vista la nota 30 ottobre scorso, n. 19940, della Camera di commercio di Milano;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata azienda, in quanto i titolari risultano essere cittadini italiani e nella medesima non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 25 agosto 1945, con cui la Società in accomandita « Rasoificio di Milano », con sede in Monza, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2037)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1945.

Revoca del decreto 5 agosto 1945 con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida veniva sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è stata sottoposta a sequestro a norma dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Vista la relazione del sequestratario;

Viste le note 24 settembre 1945, n. 1985, della Regia prefettura di Grosseto e 23 ottobre 1945, n. 24187, dell'Intendenza di finanza di Grosseto;

Ritenuto che occorre revocare il sequestro della suindicata società, in quanto i titolari risultano in possesso della cittadinanza italiana e nella stessa non esistono interessi tedeschi;

Visto l'art. 9 della predetta legge;

Decreta:

E' revocato il decreto 5 agosto 1945, con cui la Società in nome collettivo Winkelmann e Crida, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2041)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1945.

Sostituzione del sequestratario della S. A. « Iniex », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 12 settembre 1945, con cui è stata sottoposta a sequestro la S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, via Francesco Melzi n. 22, con la nomina a sequestratario del dott. Dino Colò;

Vista la lettera 3 ottobre scorso con la quale il dottore Dino Colò ha comunicato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto che occorre nominare sequestratario altra persona, in sostituzione del predetto dott. Dino Colò;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' nominato sequestratario della S. A. « Iniex », industria e commercio di equipaggiamento per iniezioni motori, con sede in Milano, l'ing. Capelli Vincenzo Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 novembre 1945

Il Ministro: RICCI

(2043)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Carlo Ferrari è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Parma.

(1988)

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1945, l'ing. Giovanni Girometti è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pisa.

(1989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Convalida di licenziamenti di personale dell'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1945 viene parzialmente convalidato il licenziamento disposto sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente nazionale acquisti importazione pellicole estere.

(2030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1945 - N. 242

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,50
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,70
Redimibile 3,50 % 1934	91,875
Id. 5 % 1936	98,425
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,80
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,975

Media dei cambi e dei titoli del 20 novembre 1945 - N. 243

Argentina	29,778	Nuova Zelanda	325,45
Australia	323,70	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,417	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	415 —	Svizzera	23,31
Francia	2,0175	Turchia	77,52
Gran Bretagna	400 —	Unione Sud Afr.	403,50
India (Bombay)	30,349		

Rendita 3,50 % 1906	105,175
Id. 3,50 % 1902	95,50
Id. 3 % lordo	87,90
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	91,775
Id. 5 % 1936	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,925
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,775
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,025

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, serie *A* 13, nn. 91, 92, 93 e 94, di L. 10.000 ciascuno, intestati rispettivamente a Priori Seconda, Mafalda, Elsa e Trieste fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Giammatteo Amalia fu Antonio, vedova Priori, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico, della Tesoreria di Roma, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle suddette disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1499)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950 - II, serie 29, n. 158, di L. 1000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti; n. 157, di L. 2000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, vedova Bonetti; serie 35, n. 128, di L. 10.500, intestato a Bonetti Mario (c.s.); n. 129, di L. 11.500, intestato a Bonetti Carlo (c.s.); serie 36, n. 163, di L. 5000, intestato a Bonetti Mario fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura, ved. Bonetti; serie 37, n. 150, di L. 5000, intestato a Bonetti Carlo fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Liberati Laura fu Nunzio, ved. Bonetti, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 8 settembre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1500)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per trasferimento di notai

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato con l'art. 24 del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, i due posti di notaio vacanti in Livorno sono messi a concorso fra notai in esercizio.

Gli aspiranti debbono, ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di novanta giorni dalla data della presente *Gazzetta Ufficiale*, regolare domanda in carta da bollo da L. 12 e la quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura di L. 50 presso un archivio notarile. A corredo della domanda gli interessati possono presentare i documenti che credano utili ai fini della decisione del concorso.

(2035)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.